



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2015 DEL 15 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE DI INTENTO "CUMULATIVA" PER LE DOGANE

Risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E

Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli esportatori abituali, non devono presentare in dogana una lettera d'intento per ogni singola operazione, ma è sufficiente una dichiarazione "cumulativa" corredata dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate.

I NUOVI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

La Finanziaria 2015:

- ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico
- ha aumentato dal 4% all'8% la ritenuta operata da banca/poste sui pagamenti effettuati con bonifico
- e ha introdotto due nuove tipologie di spese agevolabili: le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Le nuove fattispecie sono agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 con una detrazione massima pari a:

- 60.000 euro (corrispondenti a una spesa di 92.307,69 euro) per le schermature solari;
- 30.000 euro (corrispondenti a una spesa di 46.153,85 euro) per gli impianti di climatizzazione invernale.

RIDOTTI GLI INTERESSI DI MORA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 59743 del 30.04.2015

Dal 15 maggio 2015, scendono dal 5,14% su base annua al 4,88% gli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Nulla cambia per i casi in cui gli interessi di mora tributari sono calcolati al tasso "legale" (come per esempio nel caso del ravvedimento operoso) per i quali continua ad applicarsi, dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dello 0,5%.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E VERSAMENTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2015, n. 45

La Legge di stabilità 2015 ha alzato, con effetto dal 1° gennaio 2015, da 516,46 a 1.000,00 euro, la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime 398/1991, soggetti all'obbligo della tracciabilità (bonifico, assegno, ecc.).

L'inosservanza della disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398/1991, n. 398 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

Una recente Risoluzione dell'Agenzia Entrate ha però chiarito che non è invece possibile disconoscere:

- la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti relativamente alle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione;
- il regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte dall'associazione sportiva dilettantistica.

Per completezza ricordiamo che, in caso di erogazioni liberali alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, resta ferma la regola valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate (Risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E6) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall'importo) ai fini della fruizione del beneficio fiscale in capo al soggetto erogante.

NUOVA FUNZIONALITÀ CATASTALE PER I COMUNI: ACCESSO PUNTUALE ALLE PLANIMETRIE PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

A decorrere dall'11 maggio 2015 i Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il nuovo servizio, disponibile tramite la piattaforma telematica Sister (la piattaforma tecnologica a cui si accede con la stipula di una convenzione con l'Agenzia Entrate), consente di visualizzare la planimetria di un immobile, con accesso diretto alle banche dati gestite dall'Agenzia delle Entrate.

Grazie a questa nuova funzione, gli Enti locali avranno a disposizione un ulteriore strumento per una migliore gestione della fiscalità immobiliare locale e dei controlli urbanistici ed edilizi.

Comunicando la novità, l'Agenzia Entrate ha ricordato che presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari.

LE PRESTAZIONI DEL MASSOFISIOTERAPISTA SONO DETRAIBILI DALL'IRPEF ANCHE SENZA PRESCRIZIONE

Circolare dell'Agenzia Entrate 24 aprile 2015, n. 17

Le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione IRPEF (19%), anche senza una specifica prescrizione medica (circolare 19/2012).

In una recente circolare l'Agenzia Entrate ha chiarito che sono da considerarsi detraibili dall'IRPEF, anche senza una specifica prescrizione medica, anche le spese sostenute per prestazioni rese da massofisioterapista con diploma triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999; il suddetto diploma è infatti considerato equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Nella sua fattura/ricevuta, il massofisioterapista dovrà però attestare il possesso del titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 oltre a descrivere la prestazione effettuata.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015

Con la circolare n. 15 dell'11 maggio 2015, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti possono ravvedersi (ottenendo quindi uno sconto sulle sanzioni) in merito agli errori relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate senza più alcun limite temporale e fino a quando non vengano raggiunti da un formale atto di accertamento o di liquidazione; l'inizio dell'attività di verifica degli organi accertatori non rappresenta più una causa ostativa.

Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti:

- il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute").
- è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente sia stata già contestata o questi ne sia venuto a conoscenza a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, ad esclusione dei casi in cui siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti somme dovute ai sensi della liquidazione delle imposte e controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono però l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
- il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
- non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute.
- resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Violazione	Limite temporale	Riduzione sanzioni
Mancato versamento del tributo o di un acconto	Per i primi 15 giorni (cd. ravvedimento sprint)	Sanzione definita in misura pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno dalla data della violazione	1 /10 del minimo
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate)	Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione.	1/9 del minimo
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti	Entro il termine presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore.	1/8 del minimo
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate)	Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.	1/7 del minimo
	Oltre termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo
	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (possibilità di scegliere i rilievi da ravvedere e impugnare in commissione gli altri)	

ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SULLE FATTURE DI CESSIONI DI SERVIZI INTRACEE ED EXTRACEE

Avendo notato che alcuni clienti riportano ancora sulle fatture emesse di cessioni di servizi intracee ed extracee le "vecchie" annotazioni di non imponibilità, ricordiamo che per effetto di recenti rinumerazioni degli articoli della legge iva, occorre riportare per entrambe la fattispecie (cessioni di servizi intracee ed extracee) la "nuova" annotazione: **"Operazione non imponibile articolo 7 ter Dpr 633/1972"**.

Le erronee “vecchie” annotazioni, seppur ormai superate, non sono in ogni caso sanzionabili non configurando evasione d’imposta ma solo errore meramente formale, ma si consiglia in ogni caso di riportare quelle nuove e corrette.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.